



COMUNE DI SCARMAGNO

PROVINCIA DI TORINO

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO

**per l'autorizzazione e la vigilanza
sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea
su strada effettuato con autovettura**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/06/2007

* * * * *

INDICE

ART. 1	Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente.....	3
ART. 2	Disciplina del servizio	3
ART. 3	Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (<i>domanda per esercitare il servizio</i>) e figure giuridiche di gestione.....	3
ART. 4	Titoli preferenziali	5
ART. 5	Requisiti professionali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse	5
ART. 6	Contenuti del bando.....	6
ART. 7	Rilascio dell'autorizzazione	6
ART. 8	Sostituzione alla guida.....	7
ART. 9	Durata dell'autorizzazione	8
ART. 10	Trasferibilità dell'autorizzazione	8
ART. 11	Inizio del Servizio.....	9
ART. 12	Sanzioni.....	9
ART. 13	Sospensione dell'autorizzazione	10
ART. 14	Revoca dell'autorizzazione	10
ART. 15	Decadenza dell'autorizzazione.....	11
ART. 16	Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio	11
ART. 17	Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione.....	12
ART. 18	Sostituzione dell'autoveicolo	12
ART. 19	Tariffe	13
ART. 20	Svolgimento del Servizio.....	13
ART. 21	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	13
ART. 22	Trasporto di soggetti portatori di handicap.....	14
ART. 23	Divieti per i conducenti degli autoveicoli.....	14
ART. 24	Comportamenti degli utenti	14
ART. 25	Reclami	15
ART. 26	Vigilanza e contravvenzioni.....	15
ART. 27	Sindacato Provinciale sulle deliberazioni comunali.....	15
ART. 28	Commissione Consultiva	15
ART. 29	Disposizioni finali	16
	Riferimenti legislativi richiamati	
	Allegato A	
	Allegato B	

ART. 1
Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e, che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (art. 1 L. 21/92).

ART. 2
Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt.82-85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:

- a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- b) dalla Legge Regionale 23.1.1986, n. 1 "Legge generale sui trasporti e sulla viabilità";
- c) dalla Legge 15.1.1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- d) dal D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e dal Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- e) dal D.M. 15.12.1992, n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- f) dal D.M. 20.4.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
- g) dalla Legge Regionale 23.2.1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) dal D. L.vo 19.11.1997, n. 422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
- i) dalle future norme che disciplineranno la materia;
- j) dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 3
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
(domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale (art.8, comma 1, L. 21/92).
2. Non è possibile rilasciare un numero di autorizzazioni superiore al fabbisogno teorico di offerta e di servizi (risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia) ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento (art.3, comma 4, L.R. 24/95).

3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza diretta a questo Comune a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso da questo ente (art.8, comma 1, L. 21/92).
4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 8.8.1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente (art.7, comma 1, L. 21/92 – vedasi anche circolare della Direzione Generale MCTC prot. n. 857 AG/00/21 del 24.6.1997).
5. Nei casi in cui al comma 4 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi (art.7, comma 2, L. 21/92).
6. Nel caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso (art.7, comma 3, L. 21/92).
7. Nella domanda a cui dovrà in un primo tempo essere allegata unicamente la documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.4 del presente regolamento, il titolare della ditta in possesso dei requisiti d'idoneità professionale, di cui al successivo art.5, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00, dovrà indicare:
 - luogo e data di nascita;
 - residenza ovvero domicilio, o sede dell'impresa, in un comune compreso nel territorio della Regione;
 - cittadinanza;
 - codice fiscale;
 - denominazione e/o ragione sociale;
 - partita I.V.A..
8. Contestualmente alla domanda dovranno essere sottoscritte, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 le seguenti dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà:
 - a) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
 - b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea.
 - c) di non avere trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando (art.8, comma 3, L. 21/92);
 - d) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art.5, comma 4, del presente regolamento;
 - e) di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione da parte di questo Comune nei quattro anni antecedenti la sua pubblicazione.
9. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio competente di questo Comune l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.

L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore; tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 5, comma 2.

ART. 4 **Titoli preferenziali**

Per l'assegnazione delle autorizzazioni, questo Comune sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28 del presente regolamento, individuerà titoli preferenziali che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria. Tra i titoli preferenziali dovrà essere inserito anche quello di:

“essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi” (art. 8, comma 4, L. 21/92);

e, potrà inoltre essere inserito quello di:

“essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza”.

ART. 5 **Requisiti professionali per il rilascio delle autorizzazioni e cause** **di impedimento al rilascio delle stesse**

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (art.6, comma 5, L. 21./92).
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo (art.6, comma 6, L. 21/92).
3. Prima di rilasciare l'autorizzazione dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.
4. Il possesso dei requisiti d'idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958, n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;

- e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (art.8, comma 2, L.R. 24/95).
- 5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa (art. 8, comma 3, L.R. 24/95).
- 6. Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo Provinciale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale del 23.2.1995, n.24, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge regionale 24/95.
- 7. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del D. Lvo 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo (art.8, comma 4, a) L.R. 24/95);
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art.226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n.495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo (art.8, comma 4, b) L.R. 24/95).
- 8. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:
 - l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione rilasciata da questo Comune, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione del bando emesso da questo ente;
 - l'aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

ART. 6

Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente articolo 5 e nel successivo art.7, comma 2.

ART. 7

Rilascio dell'autorizzazione

- 1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate da questo ente nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
- 2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura anche se rilasciate da Comune

diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natante (art.8, comma 2, L. 21/92).

3. Questo Comune nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, verificherà che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
4. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere comprovata a questo ente a mezzo di dichiarazione sostitutiva, certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:
 - l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone;Dovrà altresì essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'assenza della titolarità di licenza per l'esercizio del servizio di taxi.
Nel medesimo tempo, andrà comprovata:
 - mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio, immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente (art.8, comma 1, L. 21/92) e mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge;
 - mediante idonea documentazione la disponibilità di una rimessa sita in questo Comune, presso cui dovrà sostare il veicolo a disposizione dell'utenza (art.3 L. 21/92).
5. Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni dovrà essere informata la Provincia di Torino ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

ART. 8

Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile (1); possono inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo (art.6, comma 6, L. 21/92).

Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della legge n. 21/92.

- (1) L'art. 230 bis disciplina l'impresa familiare. Come familiare si intendono il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2° grado; per impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2°.

La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice dice, dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.). Ai fini della determinazione dell'intensità del vincolo occorre considerare le linee e i gradi: la linea retta unisce le persone di cui l'una discende dall'altra (nonno e nipote, padre e figlio); la linea collaterale quella che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (art. 75 cod. civ.) (fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite. Così tra padre e figlio v'è parentela di primo grado; tra fratelli v'è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e così via.

Di regola, la legge riconosce effetti alla parentela soltanto fino al sesto grado (art.77).

L'affinità è il vincolo che unisce con coniuge e i parenti dell'altro coniuge (art. 78). Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora ecc.

Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l'affine è legato, così suocera e nuora sono affini di primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc. (Ad-fines interse non sunt ad-fines: gli affini di un coniuge non sono affini dell'altro coniuge; la moglie di mio cognato non è mio affine). Di regola, la morte di uno dei coniugi, anche se non vi sia prole, non estingue l'affinità.

Tra i coniugi non v'è rapporto di parentela né di affinità: la relazione tra essi esistente si chiama coniugio.

ART. 9

Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; ogni due anni tuttavia si dovranno verificare la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.
2. Nel caso in cui si accerti il venir meno dei requisiti d'idoneità morale se ne dovrà dare comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A..

ART. 10

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso di questo ente, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art.6 della legge 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida (art.9, comma 1, L. 21/92).
2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi dell'art.230 bis del Codice Civile, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione rilasciata da questo Comune, ad altri, designati dagli eredi di cui sopra purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente, ed in possesso dei requisiti prescritti.
Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso (art.9, comma 2, L.21/92).
3. Ove subentri nell'autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici a professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita a questo Comune.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima (art.9, comma 3, L. 21/92).
5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

ART. 11 **Inizio del Servizio**

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione (vedi art.7, comma 4, del presente regolamento).
2. Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, questo Comune disporrà la decadenza della stessa.
3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato da questo ente per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Polizia Municipale, per l'accertamento della rispondenza delle caratteristiche fissate da questo Comune.

5. Esperite le predette formalità, sull'autorizzazione sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra.

L'autorizzazione deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti agli addetti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura.

L'autorizzazione dovrà essere restituita a questo Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

ART. 12 **Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art.85, comma 4, del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi di quanto previsto dall'art. 7bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- b) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca dell'autorizzazione, le quali vanno preventivamente contestate con assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.

L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve eseguire le procedure di cui alla legge 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 258,00, per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'art. 11, comma 5, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo del dipendente, collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura;
 - b) violazione dell'art.17, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - c) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 23 del presente regolamento;
 - d) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art.17 comma 2 del presente regolamento;
 - e) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono del competente Ufficio di questo Comune a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art.25 del presente Regolamento;
 - f) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art.5, comma 2 e dall'art.8 del presente regolamento comunale;
 - g) inosservanza dei limiti tariffari (art.13, comma 4, legge 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20.4.1993" Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura").
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni tenuto conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

ART. 13 **Sospensione dell'autorizzazione**

1. Questo ente sospenderà l'autorizzazione d'esercizio per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come individuate ai sensi dell'art.22 del presente regolamento;
 - b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente art. 12, lettere da a) a g);
 - c) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni (art.13, comma 4, L. 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura").
2. Sul periodo di sospensione questo Comune dispone tenendo conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 14 **Revoca dell'autorizzazione**

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art.7, comma 2 del presente regolamento;

- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione noleggiatore con conducente di cui all'art.5 del presente regolamento;
 - c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 10 del presente regolamento;
 - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art.13 del presente regolamento;
 - e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
 - f) per non avere messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 17, comma 6, del presente regolamento;
 - g) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni (art.13, comma 4, L. 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura");
 - h) accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 23.1.1986, n. 1.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 15 **Decadenza dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo da parte di questo Comune di emanare il relativo provvedimento entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento:
- a) per non aver comprovato, nel termine di cui all'art.7, comma 4, del presente regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;
 - b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art.11, commi 1 e 3 del presente regolamento;
 - c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - d) per morte del titolare dell'autorizzazione, salvo quanto disposto dall'art. 10 del presente regolamento.
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione e la Provincia.

ART. 16 **Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio**

1. Questo ente, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28 del presente regolamento, stabilisce con delibera dell'organo competente il numero degli autoveicoli per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.
2. La Provincia, sentita la Commissione provinciale, verifica ogni anno la disponibilità delle autorizzazioni, nei vari Comuni, rispetto alla programmazione avvenuta e può

provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 24/95.

ART. 17

Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:
 - a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con lo stemma di questo Comune, come da allegato A al presente regolamento;
 - b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune, come da allegato B (art.12, comma 5, L. 21/92);
 - c) all'interno del parabrezza ed in modo ben visibile all'utente, un cartello indicante il numero dell'autorizzazione.
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio di questo Comune.
3. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia Municipale o degli uffici comunali preposti, che sono tenuti ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
4. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
5. Ogni qualvolta la Polizia Municipale o gli uffici comunali preposti, ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovranno informarne l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli opportuni provvedimenti e nel contempo fornirne notizia alla Provincia per l'aggiornamento dell'anagrafe delle licenze.
6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art.14 del presente regolamento.

ART. 18

Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato da questo ente alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in idoneo stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale o degli Uffici comunali preposti.
2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica avvenuta.
3. Della suddetta modifica dovrà essere data comunicazione alla Provincia.

ART. 19 **Tariffe**

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali (art. 13, comma 3, L. 21/92).
2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti (art.13, 4 comma, L. 21./92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura").
Nel rispetto di tali disposizioni questo Comune può prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione consultiva di cui all'art.28 del presente regolamento.
3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente.
4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dal competente ufficio comunale. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese e francese.

ART. 20 **Svolgimento del Servizio**

1. Il Servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio (art.3, comma 1, L. 21/92).
La prestazione del servizio non è obbligatoria.
E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art.14 della legge n. 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap (art.14, comma 1, L. 21/92); la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto di carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap deve essere effettuato gratuitamente.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse (art.3, l. 21/92).
4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse (art. 11, comma 4, L. 21/92).

ART. 21 **Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

(Il presente articolo si propone di dare attuazione al principio formulato dall'art.4, comma 2, della L. 21/92, tendente a realizzare una integrazione funzionale tra il trasporti di linea ed i servizi taxi: A livello regionale tale principio è stato sancito dalla L.R: 1/86 e dalla L.R. 24/95 che vedono nei servizi integrativi una possibile strategia per contribuire al risanamento delle aziende di trasporto pubblico locale).

1. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.
2. Nel rispetto della vigente normativa l'autorizzazione verrà concessa da questo ente in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario di linea ed il noleggiatore, o consorzi o cooperative di noleggiatori, previo parere dell'ente concedente.

ART. 22

Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Costituisce obbligo di servizio dei titolari di autorizzazioni di autonoleggio con conducente garantire il trasporto dei soggetti portatori di handicap il cui stato fisico sia compatibile con il trasporto su autovettura non attrezzata;
2. In attuazione dell'art. 27 della Legge n. 118 del 30/03/1971 il servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap a mezzo di autovetture adibite a noleggio con conducente si svolgerà in modo da consentire la massima accessibilità alle autovetture che dovranno essere pertanto munite di minimo 4 porte;
3. I conducenti dovranno fornire la massima assistenza al soggetto portatore di handicap favorendo l'accesso nell'autovettura e riponendo l'eventuale carrozzina o altro ausilio meccanico necessario alla loro mobilità, all'interno della vettura stessa;
4. Il conducente dovrà mettere in atto accorgimenti idonei alla salvaguardia fisica del soggetto portatore di handicap, sia durante il trasporto (cinture di sicurezza, chiusure di sicurezza delle porte, ecc.), sia all'arrivo a destinazione (discesa dall'autovettura in luoghi non pericolosi sotto il profilo della viabilità, ecc.);
5. La commissione consultiva individua, in numero di una unità, i veicoli da attrezzare, in attuazione della legge n. 118 del 30/03/1971 e secondo le prescrizioni della normativa tecnica vigente, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità;

ART. 23

Divieti per i conducenti degli autoveicoli

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 24

Comportamenti degli utenti

1. Agli utenti del Servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

- b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- c) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
- d) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- e) compiere atti contrari alla decenza o al buon costume;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.

Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell'autovettura.

2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni, causati all'autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

ART. 25 **Reclami**

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio dovranno essere indirizzati al competente Ufficio comunale o provinciale; l'indirizzo e il numero telefonico dei predetti Uffici dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

ART. 26 **Vigilanza e contravvenzioni**

(L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento seguirà le procedure di cui alla legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni).

La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari di questo Comune ed a quelli della Provincia di Torino all'uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente (art.6, comma 2, L.R. 24/95).

ART. 27 **Sindacato Provinciale sulle deliberazioni comunali**

Le deliberazioni esecutive di questo ente, relative all'adozione, modifica, determinazione del numero di autorizzazioni, emanate in relazione al presente regolamento, non saranno applicabili se non preventivamente sottoposte all'approvazione della Provincia di Torino, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge regionale 23.2.1995, n. 24.

ART. 28 **Commissione Consultiva**

(Art.4, comma 4, L. 21/92 e art.5, comma 6, L.R. 24/95)

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, questo Comune, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, provvederà alla nomina di un'apposita Commissione consultiva, ai sensi del 4 comma dell'art.4 della legge n. 21/92, così composta:

- a) dal Dirigente, qualora esista, o dal responsabile del Servizio o dal Segretario Comunale che la presiede;
 - b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;
 - c) da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali come regolato da disposizioni di legge (L.R. n. 27/97);
 - d) da rappresentanti delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (L.R. 27/97);
 - e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12.7.1994, n. 23.
2. Ogni ente, associazione, organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento (L.R. 27/97).
 3. La Commissione dura in carica quattro anni (in analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della L.R. 24/95).
 4. La Commissione delibera con la presenza in prima convocazione della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è, altresì, tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
 5. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi nel termine di quarantacinque giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, sarà facoltà di questo ente procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere (art.16, L. 241/90, come modificato dall'art.17, comma 24, della legge n. 127/97).
 6. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al precedente articolo 6, la Commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento.
 7. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

ART. 29

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni espressamente richiamate all'art.2, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

* * * § * * *

Riferimenti legislativi

R.D. 18.6.1931, n. 773 “Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza”.

Legge n.75 del 26.2.1958”Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”.

Legge n. 230 del 18.4.1962 “Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato”.

Legge n. 15 del 15.1.1968 “Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme”.

Legge n. 118 del 30.3.1971 (conversione in legge del D.L. 30.1.1971, n.5) “Nuove norme in favore di mutilati e invalidi civili”.

D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 - Attuazione della delega di cui all’art.1, legge n.382 del 22.7.1975 “Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato nelle materie indicate dall’art.117 della Costituzione”.

D.P.R. n. 384 del 27.4.1978 “Regolamento di attuazione dell’art.27 della legge n. 118 del 30.3.1971 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici”.

Legge n. 689 del 24.11.1981 “Modifica al sistema penale ovvero depenalizzazione”.

Legge n. 443 dell’8.8.1985 “Albo Imprese Artigiane”.

L.R. n. 1 del 23.1.1986 “Legge generale sui trasporti e sulla viabilità”.

Legge n. 142 dell’8.6.1990 “Ordinamento delle autonomie locali”.

Legge n. 241 del 7.8.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Decreto Ministero Trasporti n. 448 del 20.12.1991 “Regolamento di attuazione delle direttive della Comunità Europea n. 438 del 21.6.1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12.11.1974 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”.

Legge n. 21 del 15.1.1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.

D.L. n.285 del 30.4.1992 “Nuovo codice della strada”.

D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 “Regolamento di esecuzione del Codice della strada”.

D.M. n. 572 del 15.12.1992 “Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”.

Decreto Ministero Trasporti del 20.4.1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”.

Legge n. 127 del 15.5.1997 “Misure per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”.

Legge regionale n. 27 del 3.6.1997 “Modifica alla legge regionale n. 24 del 23.2.1995 – legge regionale sui servizi di trasporto pubblico non su strada.

D. L.vo 19.11.1997, n. 422 “Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale”.

D.P.R. 403 del 20.10.1998 ” Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2, 3 della legge 15.5.1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.



Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del **27/06/2007** con atto n. **16**;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30/01/2008 al 14/02/2008;
- 3) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 5/03/2008 al 20/03/2008;

ALL. A

CM. 30 x 7

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI TORINO

**STEMMA
DEL
COMUNE**

COMUNE DI SCARMAGNO

N O L E G G I O

ALL. B

CM. 17 x 10

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SCARMAGNO

**STEMMA
DEL
COMUNE**

N.C.C.

N. 00